

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA GUIDA DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n° 7 del 11/02/2016

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'attività di "Guida della Riserva delle Torbiere del Sebino", di seguito "Guida della Riserva" all'interno dello stesso territorio protetto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. n. 394/1991, nonché della L.R. 86/83 e s.m.i. secondo la quale il soggetto gestore della riserva i sensi dell'art. 13 comma 2 lettera c " promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsione del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici";

Art. 2 - Figura e attività professionale

È "Guida della Riserva" chi, per professione - anche in modo non esclusivo e non continuativo – accompagna autonomamente persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica nella visita di ambienti naturali e semi-naturali della Riserva stessa, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza.

La "Guida della Riserva" può affiancare, in ambito scolastico, il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale e didattica naturalistica

La stessa "Guida" può coadiuvare il personale addetto ai servizi d'informazione turistica, presso il "Centro Visite di Iseo" e altri eventuali "Punti di Informazione" della Riserva e nelle manifestazioni e fiere a cui la Riserva partecipa.

Art. 3 - Esercizio dell'attività titoli e requisiti

Per poter esercitare l'attività di "Guida della Riserva" è necessario essere iscritti in uno speciale elenco, che viene predisposto, gestito, aggiornato e pubblicato dalla Riserva stessa. Tale elenco è pubblicato sul sito web della Riserva, con l'annotazione delle specializzazioni possedute da ciascun soggetto, delle lingue parlate, dei recapiti, delle foto ed eventualmente del curriculum vitae.

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, coloro che possiedono almeno uno dei seguenti titoli: a) titolo ufficiale ed esclusivo di "Guida della Riserva delle Torbiere del Sebino" già rilasciato a suo tempo dalla Riserva a seguito di apposito corso di formazione; b) inserimento nell'elenco approvato con determinazione del Direttore n. 1 del 22/01/2015 relativo al superamento del corso indetto dalla riserva nel corso dell'autunno 2015; c) possesso del titolo di "Accompagnatore di Media Montagna", "Guida Ambientale Escursionistica" o di "Guida Turistica" o di titolo equivalente ai sensi della vigente normativa Ue, a fronte di consegna del proprio curriculum vitae e nel caso il curriculum vitae sia ritenuto adeguato dal Direttore dell'Ente, contestuale superamento di un esame integrativo, sostenuto presso la Riserva, al fine di verificare le specifiche conoscenze delle caratteristiche ambientali dell'area protetta, della sua disciplina e dell'organizzazione dell'Ente.

Per poter essere iscritti nell'elenco delle "Guide della Riserva", gli aspiranti devono essere in possesso, oltre ad uno dei titoli sopra richiamati, anche di tutti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Ue; b) età non inferiore ad anni 18; c) godimento dei diritti civili e politici; d) possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per tutte le nuove guide; e) idoneità fisica allo svolgimento della specifica professione, attestata da certificato medico rilasciato in analogia alle certificazioni previste dalla legge per lo svolgimento della professione stessa.

I cittadini stranieri sono tenuti a dimostrare una sufficiente padronanza della lingua italiana.

Alla domanda la "Guida della Riserva" dovrà allegare un certificato medico di idoneità psico-fisica allo svolgimento della professione.

La "Guida della Riserva" è tenuta alla frequenza di periodici eventi di aggiornamento, promossi dalla Riserva stessa, almeno nella misura di un corso di aggiornamento ogni 3 anni dalla conferma annuale nell'elenco. Il mancato raggiungimento di questo valore minimo nel triennio antecedente la verifica annuale nell'elenco determina l'uscita dallo stesso, con possibilità di rientro negli anni successivi alle medesime condizioni. Numero, natura e valore formativo di tali eventi sono determinati con atto del Direttore della Riserva. Ai fini dell'accumulo dei crediti, viene riconosciuta la validità dell'autoformazione, opportunamente documentata.

Per tutte le nuove Guide, è previsto un periodo di tirocinio formativo obbligatorio consistente nella partecipazione minima a 3 visite guidate della Riserva in affiancamento a una Guida già regolarmente già operante.

La "Guida della Riserva" accede gratuitamente al territorio della Riserva durante l'esercizio della professione.

Art. 4 - Specializzazioni

La "Guida della Riserva" può conseguire le seguenti specializzazioni: a) lingue straniere; b) educazione e didattica ambientale; c) geoturismo; d) nordic walking; e) accompagnamento con Jolette. Le specializzazioni sopra elencate sono da considerarsi a titolo di esempio e possono essere implementate con altre di interesse specifico della Riserva.

Ogni specializzazione è conseguita dopo un percorso formativo pianificato e gestito dagli Uffici competenti dell'ente, con eventuale esame finale e conseguente alla frequenza. Le specializzazioni hanno validità non superiore a 5 anni e sono sottoposte a verifica periodica da parte della Riserva, attraverso corsi di aggiornamento, stage o prove di esame, in modo analogo a quanto stabilito dal precedente articolo. Possono essere riconosciute valide specializzazioni ottenute presso altri enti purchè debitamente documentate e verificate dal Direttore della Riserva.

Art. 5 - Collaborazione con il Riserva

Le "Guide della Riserva" possono collaborare con il Riserva, a seguito di specifica richiesta dell'Ente, nelle seguenti attività: a) partecipare all'individuazione di itinerari escursionistici di valore ambientale, paesaggistico e naturalistico, stabilendo tracciato, tappe e tempi di percorrenza; b) provvedere alla ordinaria manutenzione degli itinerari e della segnaletica; c) fornire un parere consultivo circa la promozione e valorizzazione del territorio protetto; d) gestire il servizio di informazione e promozione presso stand fieristici e manifestazioni similari.

L'Ente Riserva può collaborare, a seguito di specifica richiesta delle "Guide della Riserva", nelle seguenti attività: a) promozione della figura professionale della "Guida della Riserva"; b) organizzazione di eventi di aggiornamento professionale e fornitura delle pubblicazioni della Riserva a prezzo di costo; c) divulgazione di attività eco - turistiche programmate nel territorio protetto; d) esercizio della sua funzione presso le strutture ricettive, e turistiche gestite dalla Riserva.

Art. 6 - Responsabilità civile e penale

La "Guida della Riserva" è responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni subiti da persone e cose - nel caso risulti la responsabilità della Guida stessa nel danno avuto - riguardo all'attività svolta all'interno della Riserva delle Torbiere, presso il "Centro Visite" e in eventuali altre strutture gestite dall'Ente

E' fatto obbligo a ciascuna "Guida della Riserva", che esercita l'attività, di essere coperta da assicurazione di responsabilità civile verso terzi, che copra un rischio individuale adeguato alla normativa vigente.

L'Ente Riserva è sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi durante l'esercizio dell'attività delle "Guide della Riserva", sia riguardo alle persone accompagnate che alle Guide stesse.

Nel caso di affidamento da parte dell'Ente Riserva di servizi specifici a "Guide della Riserva", il disciplinare d'incarico definirà le norme relative alle responsabilità civili e penali tra le parti.

Art. 7 - Tutela dell'attività

La "Guida della Riserva", che intende iscriversi nell'elenco di cui all'art. 3, è chiamata a presentare domanda entro il 15 marzo di ogni anno.

Tale opzione dà luogo ad uno speciale registro che si trova presso l'Ufficio competente del Riserva . Per le attività che presuppongono l'intervento di "Guide della Riserva", l'Ente ed i soggetti gestori dei "Centri Visite" devono avvalersi esclusivamente, delle persone iscritte nel registro di cui al precedente comma. Le richieste di visite guidate o di interventi in scuole ed altre strutture sono soddisfatte dall'Ufficio competente della Riserva e dai soggetti gestori del "Centro Visitatori", attivando a rotazione le "Guide della Riserva" iscritte nel registro di cui sopra. Le "Guide della Riserva" acquisiscono autonomamente incarichi attinenti la propria professione. Le "Guide della Riserva" forniscono al competente Ufficio dell'Ente entro il 31 dicembre di ogni anno una documentazione riassuntiva della loro attività su apposito modulo reperibile anche sul sito web della Riserva. Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta la Riserva promuove, presso il proprio "Centro Visite" e "Punti di Informazione" nonché sul sito web, iniziative e servizi proposti dalle "Guide della Riserva".

Art. 8 – Tariffe

Le tariffe minime per le prestazioni delle "Guide della Riserva" sono stabilite dal Direttore e dal Consiglio di Gestione della Riserva, sentite in assemblea le indicazioni delle "Guide della Riserva" entro il 30 settembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio successivo.

La tariffa minima è stabilita con deliberazione del Consiglio di Gestione

Nel caso di visita o di intervento della "Guida" è previsto per tutti i partecipanti il pagamento del ticket di ingresso alla Riserva (alla data di stesura del presente regolamento pari a € 1,00).

Per ogni visita o intervento della "Guida della Riserva", deve essere rilasciato all'utente del servizio un regolare documento fiscale dell'avvenuto pagamento.

L'elenco delle uscite deve essere preventivamente (entro 1 settimana) comunicato all'Ente tramite apposito calendario condiviso messo a disposizione via web in modo da garantire il rispetto di quanto previsto nelle norme tecniche attuative del Piano della Riserva e del regolamento di accesso, che prevede attualmente un ingresso massimo possibile di n. 4 gruppi giornalieri in contemporanea con un massimo di 25 persone per gruppo.

Art. 9 – Tessera di riconoscimento e abbigliamento

Le "Guide della Riserva", nell'esercizio della loro attività, sono obbligate a portare, in modo visibile, una tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata dalla Riserva ed indossare un abbigliamento adeguato ed uniforme stabilito dalla Riserva, che fornirà alle "Guide" tre distintivi di stoffa da cucire sul proprio abbigliamento o sullo zaino e il nominativo della Ditta produttrice per le successive forniture dell'abbigliamento e dei distintivi.

Art. 10 - Divieti

Le "Guide della Riserva" non possono - mentre svolgono le loro funzioni - esercitare attività estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività di carattere commerciale nei confronti dei visitatori della Riserva.

Art. 11 - Sospensioni e revoche

L'iscrizione all'elenco delle "Guide della Riserva" è sospesa con atto del Direttore dell'Ente, per un periodo da uno a sei mesi, nei seguenti casi: a) inadempienza agli obblighi di assistenza in caso di

soccorso, a seguito di richiesta delle competenti autorità; b) comprovato comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale; c) comportamento tale da mettere in pericolo l'incolumità altrui e personale; d) illeciti civili nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato; e) omissione, dopo un richiamo scritto, di fornire al competente Ufficio della Riserva entro il 31 dicembre di ogni anno la documentazione riassuntiva dell'attività svolta; f) aver applicato tariffe inferiori da quelle stabilite; g) non aver versato la somma prevista del ticket di ingresso alla Riserva per i visitatori; h) aver svolto, dopo un richiamo scritto, attività di "Guida del Riserva" senza aver indossato il tesserino di riconoscimento e l'abbigliamento uniforme; i) aver esercitato, durante il servizio, attività estranee alla professione di "Guida della Riserva".

L'iscrizione all'elenco delle "Guide della Riserva" è revocata nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; b) illeciti penali nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato; c) sospensione dell'iscrizione per ben due volte, con l'esistenza dei presupposti di una terza sospensione; d) non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente Regolamento è possibile per il solo anno 2016 per gli "Accompagnatori di Media Montagna", le "Guide turistiche" e per le "Guide Ambientali Escursionistiche" inviare il proprio curriculum vitae per poter eventualmente sostenere l'apposito esame e iscriversi all'apposito elenco anche oltre il termine del 15 marzo.